

ILLUSTRAZIONE DELLA METODOLOGIA E DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN PROGETTI INFRASTRUTURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 6, DEL REGOLAMENTO (UE) 347/2013 E PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI INCENTIVI A FRONTE DI MAGGIORI RISCHI SOPPORTATI DA PROGETTI DI INTERESSE COMUNE

A. Ambito di applicazione

1. La metodologia e i criteri riportati nel presente Allegato A alla deliberazione 446/2014/R/COM si applicano ai progetti di interesse comune, come definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 347/2013 (di seguito: progetti di interesse comune), per la parte soggetta alla regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità).
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento sono esclusi i progetti di interesse comune che hanno ottenuto:
 - a. una deroga agli articoli 32, 33, 34 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, della direttiva 2009/73/CE ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE;
 - b. una deroga all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 714/2009 o una deroga all'articolo 32 e all'articolo 37, paragrafi 6 e 10, della direttiva 2009/72/CE ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009;
 - c. una deroga ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE;
 - d. una deroga ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1128/2003.

B. L'attuale quadro regolatorio

3. L'approccio adottato dall'Autorità per la regolazione dei servizi di trasmissione dell'energia elettrica e di trasporto, rigassificazione e stoccaggio del gas naturale è orientato, in coerenza con le disposizioni comunitarie e nazionali, a perseguire gli obiettivi di adeguatezza, efficienza e sicurezza delle infrastrutture, contemperando tali obiettivi con la tutela dei clienti finali.
4. In linea generale l'Autorità adotta un approccio omogeneo sul piano metodologico per la regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione dell'energia elettrica e di trasporto, rigassificazione e stoccaggio del gas naturale che tiene conto delle specificità di ciascun servizio, in particolare dei differenti livelli di rischiosità sistematica.

5. Per la regolazione tariffaria dei servizi individuati nei paragrafi precedenti l’Autorità ha adottato un approccio ibrido che prevede l’adozione di schemi di regolazione incentivante, di tipo *price-cap*, solo in relazione alle componenti tariffarie a copertura dei costi operativi, mentre in relazione alle componenti tariffarie a copertura dei costi di capitale ha adottato uno schema di regolazione del tipo *cost-of-service*, fermo restando l’obiettivo generale di garantire lo sviluppo del servizio a costi efficienti.
6. Per quanto riguarda i riconoscimenti tariffari a copertura dei costi operativi:
 - gli obiettivi di recupero di produttività sono differenziati per servizio (e, ove applicabile, per singola impresa), riflettono le valutazioni sui potenziali di efficientamento stimati dal regolatore, e sono utilizzati come strumento per redistribuire nel tempo agli utenti del servizio i recuperi di efficienza conseguiti nei periodi regolatori precedenti e temporaneamente lasciati in capo alle imprese con il c.d. meccanismo di *profit-sharing* di fine periodo;
 - alla fine di ciascun periodo regolatorio, al fine della determinazione dei livelli iniziali delle componenti a copertura dei costi operativi per il periodo successivo si procede a una simmetrica ripartizione dei maggiori recuperi di produttività rispetto agli obiettivi fissati a inizio periodo (c.d. meccanismo di *profit-sharing* di fine periodo);
 - i meccanismi annuali di aggiornamento tariffario prevedono aggiustamenti dei livelli tariffari determinati con il metodo del *price-cap* volti a riflettere variazioni dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale, nonché dai recuperi di qualità del servizio ove applicabile.
7. Per quanto riguarda i riconoscimenti tariffari a copertura dei costi di capitale:
 - il riconoscimento tariffario delle immobilizzazioni avviene a condizione che i relativi investimenti siano compatibili con l’efficienza e la sicurezza del sistema, siano realizzati secondo criteri di economicità e, nei casi previsti, siano inclusi nei Piani decennali di sviluppo, predisposti dai gestori e approvati dall’amministrazione competente ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo n. 93/11;
 - il valore degli *asset* ai fini regolatori è fondato sul criterio del costo storico rivalutato e le spese di capitale sono riconosciute sulla base dei dati risultanti dalle fonti contabili delle imprese che gestiscono il servizio, con un ritardo massimo di due anni;
 - sono incluse nel capitale investito rilevante ai fini regolatori anche le immobilizzazioni in corso;

- sono in corso di implementazione per tutti i servizi regolati misure volte a compensare gli effetti finanziari connessi al ritardo regolatorio nel riconoscimento degli investimenti effettuati;
 - il tasso di remunerazione del capitale investito è fissato sulla base di un costo medio ponderato del capitale (*WACC*), la cui componente relativa al capitale proprio è fissata con il metodo del *capital asset pricing model (CAPM)* e riflette la rischiosità sistematica tipica di ciascun servizio regolato;
 - in particolare la valutazione del rischio sistematico tipico di ciascun servizio regolato viene effettuato stimando il valore del parametro beta utilizzato nel contesto del *capital asset pricing model*;
 - il tasso di remunerazione del capitale investito per ciascun servizio regolato è fissato all'inizio del periodo di regolazione, attualmente della durata di quattro anni per i servizi di trasmissione dell'energia elettrica e di trasporto, rigassificazione e stoccaggio del gas naturale;
 - è previsto un aggiornamento biennale del tasso di remunerazione del capitale investito in funzione delle variazioni del tasso di rendimento delle attività prive di rischio. Tale misura, già attiva per i servizi di trasmissione dell'energia elettrica e di trasporto e rigassificazione del gas naturale, è stata proposta in consultazione anche per il servizio di stoccaggio del gas naturale ai fini di una sua attuazione a partire dal periodo di regolazione che inizia nell'anno 2015;
 - il riconoscimento degli ammortamenti è previsto per tutti i cespiti compresi nel capitale investito che siano entrati in esercizio sulla base di vite utili fissate tenendo conto delle durate tecniche delle differenti tipologie di cespiti; in caso di dismissioni anticipate dei cespiti compresi nel capitale investiti, non sono previste compensazioni.
8. La regolazione tariffaria di base offre stabilità e certezza per gli investitori, garantendo trasparenza sulle modalità di riconoscimento dei costi e sulle logiche di aggiornamento dei medesimi, non solo all'interno del periodo di regolazione ma anche tra un periodo e l'altro, riducendo così il cosiddetto "rischio regolatorio" per le imprese esercenti, con effetti positivi per il costo del capitale e la propensione ad investire delle imprese stesse.
9. Sull'impianto regolatorio sopra descritto si innestano misure specifiche di incentivo allo sviluppo infrastrutturale:
- al fine di favorire in particolare adeguatezza e sicurezza delle infrastrutture di rete sono state adottate, per alcuni servizi, misure volte a incentivare alcune tipologie di investimento che hanno assunto la forma di maggiorazioni del tasso di remunerazione del capitale investito, differenziate in funzione dei servizi regolati e delle tipologie di investimento. Le linee

strategiche dell'Autorità hanno indicato l'obiettivo di sostituire progressivamente tale forma di incentivo con strumenti di tipo *output-based*;

- al fine di favorire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione di infrastrutture di rete considerate strategiche sono stati introdotti, e sono vigenti al momento solo per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica, meccanismi di tipo premio/penalità che si attivano con riferimento a *milestone* di progetto identificate dall'Autorità. In relazione all'adozione di strumenti incentivo di tipo *output-based* di cui al punto precedente è prevista una revisione di tali meccanismi, al fine di assicurare la coerenza complessiva degli strumenti di regolazione adottati;
- uno schema incentivante di tipo *output-based* (premi/penalità in relazione alla *performance*) è vigente per la regolazione della qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica, principalmente basato sull'andamento nel tempo della quantità di energia non fornita rispetto a obiettivi di miglioramento fissati all'inizio del periodo regolatorio;
- in relazione alla mitigazione del rischio volume sono adottati specifici meccanismi di garanzia dei ricavi per i servizi di trasmissione dell'energia elettrica e di trasporto, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale, differenziati in funzione delle strutture tariffarie e in coerenza con un approccio selettivo che, per i nuovi investimenti, tende a limitarne l'applicazione alle sole infrastrutture strategiche per il sistema di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 93/11.

10. In particolare, per i periodi regolatori correnti:

- la regolazione tariffaria del servizio di trasmissione dell'energia elettrica è disciplinata con la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011 ARG/elt 199/11 e i relativi allegati A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2012-2015", e C, recante "Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione – Periodo di regolazione 2012-2015", come successivamente modificati e integrati;
- la regolazione tariffaria del servizio di trasporto del gas naturale è disciplinata dalla deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/GAS e il relativo Allegato A recante la "Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017", come successivamente modificati e integrati;
- la regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del gas naturale è disciplinata dalla deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2013, 438/2013/R/GAS, e il relativo Allegato A, recante la "Regolazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il periodo di regolazione 2014-2017", come successivamente modificati e integrati;

- la regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale è disciplinata dalla deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 e il relativo allegato A recante la “Regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014”, come successivamente modificati e integrati¹.

C. Istanze per l’ammissione agli incentivi di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 347/2013

11. Il quadro regolatorio esistente per la regolazione dei servizi di trasmissione dell’energia elettrica e di trasporto, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale, come descritto alla lettera B. del presente Allegato, è ritenuto dall’Autorità adeguato a supportare uno sviluppo efficiente ed efficace delle infrastrutture di rete, in coerenza con gli obiettivi politici dell’Unione Europea in materia di energia e di clima e in relazione agli obiettivi di tutela dei clienti finali.
12. I promotori che reputino che il loro progetto di interesse comune presenti rischi più elevati per lo sviluppo, l’esecuzione, il funzionamento o la manutenzione, rispetto ai rischi connessi di norma a un progetto infrastrutturale la cui copertura è regolata dalla disposizioni richiamate alla lettera B. del presente Allegato, possono presentare istanza all’Autorità ai fini del riconoscimento degli incentivi previsti dall’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 347/2013.

I. Comunicazione dei dati rilevanti ai fini della valutazione del rischio degli investimenti

13. I promotori del progetto di interesse comune corredano l’istanza di cui al precedente paragrafo 12, a pena di nullità della medesima, con tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione dell’effettivo rischio a cui sono esposti, secondo quanto indicato ai successivi punti da II a VIII.
14. Le valutazioni sulla rischiosità del progetto di interesse comune predisposte dai promotori ai fini dell’ammissione agli incentivi di cui all’articolo 13 del

¹ Per il servizio di stoccaggio del gas naturale, è attualmente in corso la revisione periodica della regolazione; nell’ambito del procedimento avviato per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quarto periodo di regolazione (deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2014, 79/2014/R/gas) sono stati emanati tre documenti di consultazione, di cui due per la regolazione tariffaria (documenti di consultazione 24 aprile 2014, 189/2014/R/gas e 7 agosto 2014, 417/2014/R/gas) e uno per la regolazione della qualità del servizio (10 luglio 2014, 336/2014/R/gas).

regolamento (UE) n. 347/2013 devono fondarsi sulle medesime assunzioni e sul medesimo insieme di dati utilizzato per lo svolgimento dell'analisi costi-benefici presentate ai sensi di quanto previsto dall'Allegato III, capitolo 2, paragrafo 1), terzo alinea del regolamento (UE) n. 347/2013, in particolare sugli stessi dati e sulle stesse assunzioni valutate per la verifica della sostenibilità finanziaria e la quantificazione del beneficio netto socio-economico.

15. Qualora rispetto alla data in cui il promotore ha presentato i dati per lo svolgimento dell'analisi costi-benefici, di cui al precedente paragrafo, in relazione a un diverso grado di maturazione del progetto, siano emerse significative differenze in termini di costi e ricavi attesi del progetto, il promotore è tenuto a fornire puntuali giustificazioni di tali scostamenti.

II. *Identificazione della natura del rischio specifico del progetto*

16. Il promotore fornisce una relazione che identifica la natura dei rischi che il progetto di interesse comune presenta, precisandone la natura, facendo riferimento alle seguenti tipologie di rischio:
 - a. rischi di sfioramento dei costi rispetto a quanto previsto nel progetto;
 - b. rischi di sfioramento dei tempi rispetto a quanto previsto nel progetto;
 - c. rischio di *stranded asset*;
 - d. rischi relativi alla mancata copertura di costi valutati come non efficienti;
 - e. rischio di liquidità.
17. Il promotore identifica eventuali rischi relativi all'utilizzo di nuove tecnologie di trasmissione, sia *onshore* che *offshore*.

III. *Quantificazione economica degli effetti prodotti dai rischi specifici del progetto*

18. Il promotore deve provvedere a quantificare in termini economici (maggiori costi o minori ricavi) gli effetti dei rischi a cui è esposto il progetto, evidenziandone l'ampiezza e la probabilità.

IV. *Misure di mitigazione del rischio adottate*

19. Il promotore deve dimostrare di aver adottato tutte le misure di mitigazione del rischio ragionevolmente disponibili. Il promotore fornisce un elenco delle misure di mitigazione adottate, fornendo altresì evidenza degli accorgimenti e delle procedure seguite o che intende seguire per garantire la minimizzazione dei costi.

V. Giustificazione del profilo di rischio

20. Il promotore fornisce gli elementi necessari per valutare la ragionevolezza della scelta di un progetto con rischio più elevato rispetto a progetti alternativi a più basso rischio, in relazione all'impatto netto positivo fornito dal progetto.

VI. Maggiore rischiosità rispetto a un progetto comparabile

21. Il promotore è tenuto a dimostrare, sia mediante una descrizione qualitativa, sia mediante individuazione di elementi quantitativi di stima, che il progetto di interesse comune presenta una rischiosità maggiore rispetto a un progetto comparabile.

VII. Mitigazione del rischio della regolazione ordinaria

22. Il promotore è tenuto a dimostrare, sia mediante una descrizione qualitativa, sia mediante individuazione di elementi quantitativi di stima, che gli strumenti regolatori vigenti, richiamati alla lettera B. del presente Allegato, non sono sufficienti ai fini della mitigazione del rischio e non offrono una remunerazione adeguata rispetto ai livelli di rischiosità specifici del progetto di interesse comune.

VIII. Informazioni relative a sussidi, finanziamenti o contributi derivanti dalle procedure di ripartizione transfrontaliera dei costi

23. Il promotore deve fornire ogni informazione rilevante relativa a sussidi, finanziamenti o contributi derivanti da procedure di ripartizione transfrontaliera dei costi di cui il progetto di interesse comune ha beneficiato, beneficia o beneficerà.

D. Esame delle istanze da parte dell'Autorità

24. Per ciascuna delle istanze presentate dai promotori ai sensi delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 347/2013, l'Autorità procede ad avviare un procedimento finalizzato a:
- a. verificare i risultati dell'analisi dei costi-benefici elaborata ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11 del medesimo regolamento (UE) n. 347/2013 e in particolare la quantificazione del beneficio netto socio-economico del progetto;

- b. valutare la coerenza delle informazioni e dei dati forniti ai fini della valutazione del rischio specifico del progetto con l'insieme di dati utilizzato per lo svolgimento dell'analisi costi-benefici presentate ai sensi di quanto previsto dall'Allegato III, capitolo 2, paragrafo 1), terzo alinea del regolamento (UE) n. 347/2013, in particolare sugli stessi dati e sulle stesse assunzioni valutate per la verifica della sostenibilità finanziaria e la quantificazione del beneficio netto socio-economico;
- c. valutare l'adeguatezza delle misure di mitigazione del rischio adottate da parte del promotore del progetto;
- d. valutare la giustificazione del profilo di rischio specifico del progetto in relazione all'impatto positivo netto del progetto, valutato in coerenza con la metodologia di analisi costi-benefici prevista dall'articolo 11 del regolamento (UE) n. 347/2013;
- e. valutare in che misura il progetto di interesse comune presenti una rischiosità maggiore rispetto a un progetto comparabile;
- f. analizzare la natura e l'ampiezza dei rischi del progetto e valutare la probabilità che essi possano produrre impatti economici, sulla base di una quantificazione economica in termini di maggiori costi o minori ricavi;
- g. valutare in che misura il rischio specifico del progetto che costituisce rischio sistematico sia già coperto dal tasso di remunerazione previsto dalla regolazione tariffaria, tenendo conto in linea di principio che il rischio non sistematico non dovrebbe essere remunerato in quanto diversificabile;
- h. valutare se gli strumenti regolatori già in uso consentano di mitigare completamente o parzialmente il rischio;
- i. verificare se e in che misura il progetto già benefici di sussidi, finanziamenti o contributi dalla ripartizione transfrontaliera dei costi, al fine di evitare sovra-compensazioni.

E. Casi di esclusione dagli incentivi

25. Sono esclusi dall'ammissione agli incentivi di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 347/2013:
- a. i casi di progetti per i quali i promotori non forniscano all'Autorità le informazioni necessarie per applicare la metodologia comune di valutazione del rischio e, in particolare, non comprovino l'esistenza di maggiori rischi pertinenti ai progetti, e non forniscano stime affidabili sull'impatto netto positivo del progetto e sul rapporto costi/benefici;
 - b. i casi di progetti i cui rischi sono già inclusi nel costo di capitale riconosciuto o dove sono già in essere appropriate misure di mitigazione del rischio;

- c. i casi in cui i promotori non hanno adottato, qualora ciò sia possibile, appropriate misure di mitigazione;
- d. i casi di progetti che beneficiano già di sussidi, finanziamenti o contributi dalla ripartizione transfrontaliera dei costi, tali da assorbire l'ampiezza dei rischi specifici del progetto più elevati rispetto a un progetto comparabile;
- e. i casi in cui l'applicazione della regolazione tariffaria ordinaria prevista per il servizio a cui è riferito il progetto garantisce adeguata copertura degli effetti economici che si possono produrre per effetto dei rischi e delle incertezze.

F. Casi di ammissione agli incentivi previsti dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 347/2013

26. Per i casi di progetti ammessi agli incentivi previsti dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 347/2013, ai fini della quantificazione dell'incentivo l'Autorità tiene conto dei seguenti principi:
- a. gli incentivi sono correlati al livello specifico di rischio sostenuto dai promotori del progetto;
 - b. il valore monetario degli incentivi non deve produrre come effetto di far ricevere al promotore del progetto una compensazione complessiva che ecceda il valore monetario dei benefici netti del progetto;
 - c. l'ammontare dell'incentivo deve assicurare una ripartizione ragionevole degli incrementi di welfare connessi alla realizzazione del progetto tra promotore del progetto e utenti della rete.

G. Consultazione preliminare alle decisioni dell'Autorità rispetto alle istanze di cui alla precedente lettera C.

27. Le decisioni dell'Autorità circa l'eventuale ammissione agli incentivi previsti dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 347/2013), nonché relative alle eventuali modalità di incentivazione, sono adottate, nell'ambito di specifici procedimenti come indicato al punto 24, a seguito di una consultazione pubblica, anche nel caso in cui le istanze presentate rientrino nelle fattispecie individuate alla lettera E. del presente Allegato (casi di esclusione dagli incentivi).
28. Il proponente può richiedere che parti dell'istanza siano considerate riservate e non pubblicate per motivi di riservatezza di carattere personale, commerciale, industriale

e finanziario, relative a persone ed imprese. L'Autorità si riserva di valutare tali richieste in relazione all'efficacia della consultazione pubblica.

29. Per lo svolgimento dei procedimenti di cui al punto 24, si applica quanto previsto dal Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244.